



COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

V° Settore

Serv. 5°

Prot.Nr. 8803

Prot.Nr. 1616 Utc

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 110 /2011

OGGETTO: Manutenzione straordinaria della Scuola Media Statale "Dante Alighieri" di Nicosia .
Comune c/ Fiscella Francesco. Opposizione a decreto ingiuntivo. Sentenza n. 23/10 . Esecuzione.

IL DIRIGENTE

Premesso che :

- Con D.A.P n. 3908 dell'1.08.1997 e n. 287 del 2.2.2001, il sig. Fiscella Francesco, nato a Nicosia il - omissis - , assistente tecnico geometra presso l'Assessorato Regionale BB.CC.AA., è stato utilizzato dal Comune di Nicosia dal 22.09.1997 al 2.2.2004;
- Durante il periodo in cui ha prestato servizio in posizione di comando alle dipendenze del Comune, l'assistente tecnico geometra Fiscella Francesco, unitamente ad altro personale tecnico in servizio di ruolo presso l'Ufficio Tecnico Comunale, ha collaborato alla redazione del progetto dei lavori di manutenzione straordinaria della scuola media statale D.Alighieri;
- Con nota del 23.01. 2004, al prot. n. 1899, indirizzata al Sindaco, al Presidente del Consiglio, all'Assessore ai LL. PP. , al Dirigente dell'UTC e, per conoscenza, al Presidente dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Enna, l'arch. Fiscella nel comunicare che dal 2.2.2004 avrebbe ripreso servizio presso la Soprintendenza BB.CC.AA di Enna, riguardo al progetto di restauro, consolidamento e ristrutturazione della scuola media D. Alighieri, trasmesso e consegnato, per i successivi adempimenti, al R.U.P., rivendicava il diritto d'autore e i diritti tecnici;
- Con nota di riscontro del 24.02.2004, al prot. n. 4702 del 26.02.2004, l'ufficio riguardo al diritto d'autore replicava che ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L. n.633 del 22.04.1941, spetta alle Amministrazioni dello Stato ... alle Province ed ai Comuni in nome, per conto ed a spese dei quali sono realizzati, mentre i diritti tecnici sarebbero stati liquidati dopo l'approvazione amministrativa e l'erogazione delle somme da parte della Cassa DD.PP.
- Con diffida stragiudiziale del 19.08.05, al prot. n. 18973, l'Avv. Pidone Giuseppina, in nome e per conto dell'Arch. Fiscella, richiedeva il pagamento dei diritti tecnici per il progetto sopra menzionato a lui spettanti ed unilateralmente quantificati in €. 37.187,76;
- Con nota di risposta del 21.09.2005, l'ufficio ribadiva che per la progettazione e la successiva rielaborazione del progetto le somme spettanti all'arch. Fiscella sarebbero state determinate e liquidate unitamente agli altri aventi diritto secondo i criteri fissati dai regolamenti comunali vigenti all'epoca della redazione esecutiva e della rielaborazione;

- con successiva diffida del 29.05.06, al prot. n. 12735 del 30.05.06, l'avv. Pidone intimava, in nome e per conto di Fiscella, il pagamento della somma di €. 31.609,59 ;
- con nota di risposta, al prot. n. 3611 del 28.06.06, l'ufficio evidenziava che, nel corso della realizzazione, si erano riscontrati problemi di fattibilità tali da rendere necessaria la redazione di una perizia di variante e suppletiva incidente per oltre il 20% dell'intero importo dei lavori, che non era da escludere che tali problemi fossero dovuti a carenze progettuali e che nel corso degli accertamenti si sospendeva la liquidazione dei diritti tecnici;
- In data 04.08.06, al prot. n. 18162, è stato notificato decreto ingiuntivo emesso il 02.08.06 dal Tribunale Civile di Nicosia – Sez. Lavoro - a seguito di ricorso dell'arch. Francesco Fiscella;
- Con tale decreto veniva ingiunto al Comune di Nicosia di pagare, entro il termine di quaranta gg. dalla notifica dello stesso, in favore di Fiscella Francesco, la somma di €. 31.609,59, oltre interessi moratori, rivalutazione monetaria, spese diritti ed onorario come in esso liquidati;
- Con nota del 25.08.06, prot. n. 5187, il Dirigente dell'UTC rappresentava la necessità per l'Ente di proporre opposizione al decreto ingiuntivo;
- Con delibera di G.M. n. 261 del 31.08.2006 veniva disposto di proporre opposizione nominando all'uopo, per la difesa dell'Ente, l'avvocato Domenico Naselli del foro di Nicosia;
- Con sentenza n. 23/10 del 03.03.2010, depositata il 31.03.2010, pervenuta a questo UTC il 18.05.2010, al prot. n. 3364 giusta nota di trasmissione del VI Settore prot. VV.UU n. 2421 del 17.05.2010, il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal Comune, parzialmente accolta, ha condannato il comune di Nicosia al pagamento in favore dell'arch. Fiscella della complessiva somma di €. 3.234,60, spettante per il diritto di partecipare alla ripartizione dell'incentivo per la progettazione interna, oltre alla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito al soddisfo;
- Con nota del 15.06.2010, al prot. n. 20255 del 16.06.10, l'ufficio, rispondendo all'invito del VI Settore in nota del 17.05.2010 sopra meglio descritta, ritenuta la sentenza favorevole all'Ente, per un eventuale impugnativa si rimetteva al parere del difensore dell'Ente e, al fine di dare esecuzione al disposto, invitava l'arch. Fiscella a quantificare la somma dovuta;
- Con nota del 17/06/2010 si richiedeva alla Cassa DD.PP. l'erogazione della somma di €. 12.583,32, importo complessivo dei diritti tecnici spettanti sull'importo dei lavori come certificato dal D.L.
- Con nota del 12.08.2010, prot. 25791, assegnata originariamente al 6° Settore e pervenuta al prot. di questo UTC n.5388 del 19.08.2010, l'avv. Pidone, in nome e per conto dell'arch. Fiscella, ha richiesto la liquidazione della somma di €. 4.275,37 di cui €. 3.234,60 per sorte capitale liquidata in sentenza ed €. 1.040,77 per interessi e rivalutazione;
- Con nota di risposta del 13.08.2010, acquisita al prot. dell'Ente n. 26634 del 23.08.2010, la Cassa DD.PP. , per poter erogare la somma, chiedeva l'indicazione dei documenti di spesa (parcella, fattura, SAL), la data di emissione ed il nominativo della ditta beneficiaria non ritenendo sufficiente il certificato del D.L. nell'erronea convinzione che si dovessero pagare onorari a liberi professionisti per cui chiarito telefonicamente l'equivoco con nota del 07.09.2010, al prot. 30017 è pervenuto avviso di pagamento;
- Con nota di riscontro del 3.09.2010, pervenuta al prot. dell'Ente n. 27849 ed UTC n.5646 del 6.09.2010, l'avv. Domenico Naselli, difensore dell'Ente nel contenzioso in oggetto, nel rendere il parere richiesto con nota del 31.08.2010 al prot. n.27526, ritiene non dovuto l'importo richiesto per interessi e rivalutazione;
- Con nota del 9.09.2010, prot. n. 28485, l'Ufficio ha comunicato all'Avv. Pidone, nell'interesse dell' Arch. Fiscella, la determinazione di procedere, giusto il parere reso dall'Avv. Naselli, alla liquidazione della sorte capitale determinata in sentenza;
- Con nota dell'8.10.2010, al prot. n. 32013, l'arch. Fiscella faceva pervenire la fattura n. 1 dell'8.10.2010 relativa al pagamento dei diritti tecnici come da sentenza, senza interessi e rivalutazione;

- Con nota del 26.10.2010, prot. n. 34000 la summenzionata fattura veniva restituita per la correzione o l'annullamento e l'emissione di altra dal cui importo fosse sottratto il costo della marca da bollo;
- Con nota del 16.12.2010, prot. n. 40684 del 20.12.2010, si sollecitava la trasmissione della fattura unitamente alla dichiarazione sulla regolarità contributiva;
- Con nota del 3.02.2011 al prot. n. 3768 l'arch. Fiscella ha trasmesso la fattura n. 1 del 02.02.2010 dell'importo complessivo di €. 3.234,60 al lordo della ritenuta d'acconto e successiva nota del 07.03.2011 al prot. n. 7457 ha trasmesso la dichiarazione sulla regolarità contributiva,

PER QUANTO IN PREMESSA

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della somma di €. 3.234,60 in favore dell'Arch. Fiscella, quale incentivo interno per aver partecipato, mentre era alle dipendenze di questo Ente, la progettazione dei lavori in oggetto per come accertato anche in via giudiziaria giusta sentenza n. 23/10 del Tribunale di Nicosia;

VISTO il certificato per il pagamento delle competenze tecniche emesso dal Direttore dei Lavori in data 13/04/2010, allegato alla presente per formarne parte integrante;

VISTA la ricevuta n. 01 del 02.02.2011, fatta pervenire dall'Arch. Fiscella Francesco per l'importo liquidato nella sentenza n. 23/10;

VISTA l'autocertificazione sulla regolarità contributiva fatta pervenire al prot. n. 7457 del 07.03.11;

VISTO l'avviso di pagamento prot. n. 0082164 del 07.09.2010 emesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, assunto al protocollo generale dell'Ente in data 22.09.2010 prot. 30017 e prot. UTC 60057 del 23.09.2010, dell'importo di € 12.583,32;

VISTO il D. Leg. vo 267/2000;

VISTA la L.r.30 del 23/12/2000;

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale;

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana;

DETERMINA

- **di liquidare**, in esecuzione della sentenza n. 23/10 del Tribunale di Nicosia, in favore di **FISCELLA Francesco**, nato a Nicosia - omissis - ed ivi residente alla Via - omissis -, cod. fisc. - omissis - la complessiva somma di €. 3.234,60, al lordo della ritenuta, come da fattura allegata, mediante versamento su conto corrente codice IBAN - omissis - dovuta per il riconoscimento del diritto di partecipare alla ripartizione dell'incentivo per la progettazione interna;
- **di provvedere** al pagamento della somma complessiva di €. 3.234,60 con il rateo del mutuo assunto con la Cassa Depositi e Prestiti accreditato al Comune giusto avviso di pagamento prot. n. 0082164 del 07.09.2010 emesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, assunto al protocollo generale dell'Ente in data 22.09.2010 prot. 30017 e prot. UTC 6057 del 23.09.2010;
- **di dare atto** che la spesa trova collocazione al Capitolo 2525, Titolo 2, Funzione 4, Servizio 3, Intervento 1, RR.PP. del bilancio per l'esercizio in corso, ove le somme risultano impegnate, giusta delibera di G.M. n. 877 del 10/11/1998, cui corrisponde in entrata il Capitolo 1002 del bilancio dell'Ente.

Il presente provvedimento ha efficacia immediata e resta affisso all'albo pretorio del Comune di Nicosia per giorni 15 ai fini della generale conoscenza.

Nicosia li 16 MAR 2011



Il Dirigente del V Settore
(Ing. Antonino Testa Camillo)